

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Caltagirone

In persona del Giudice Istruttore, avv. Antonio Dell'Agli
in funzione di Giudice Monocratico, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. _____ avente ad oggetto condannatorio

TRA

_____, residente a Palagonia

Palagonia, rappr. e difeso, giusta delega in atti, dall'avv. Franco Fabiano
ed elettivamente domiciliato in Palagonia, | _____, presso lo
studio dell'avv. _____

Attore

CONTRO

Intesa San Paolo S.P.A., rappr. e difesa dall'avv. l

convenuta

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 09.11.2007 _____
chiamava in giudizio la Banca Intesa S.p.A., oggi Intesa S. Paolo S.p.A.,
quale società subentrata alla Società di Banche Siciliane;
premetteva di avere acceso con quest'ultimo in data 1.10.1994 il conto
corrente di corrispondenza n. _____ (già c.c. n. 3067-2);
deduceva altresì che sul predetto conto erano state applicate unilateralmente
ed indebitamente dalla banca convenuta la clausola di capitalizzazione
trimestrale degli interessi, le commissioni di massimo scoperto, tassi di
interesse ultra legali e ultra soglia usura, spese di chiusura trimestrale;

Condannato

pubblicata _____ /

al fine di quantificare le risultanze delle applicazioni illecite di dette condizioni faceva presente di essersi avvalso di un prodotto informativo assai elaborato e preciso che produceva;

chiedeva pertanto la condanna della banca convenuta al pagamento della somma di € 27.036,47 con gli interessi legali di mora al saggio di cui al D.lgs 231/03, dalla domanda al saldo;

all'udienza del 4.03.2008 si costituiva in giudizio la banca convenuta la quale eccepiva:

- la prescrizione ex art. 2946, essendo il rapporto iniziato nel 1991 nessuna richiesta di ripetizione poteva essere chiesta dall'attore relativamente ai presunti crediti maturati, oltre il termine di prescrizione decennale;

- la decadenza del diritto di contestare e/o impugnare gli estratti conto ex art. 1832, 1857 c.c. e art. 119 T.U. legge bancaria;

nel merito rilevava:

a) la pretestuosità e la infondatezza della domanda per mancanza tra le parti di alcun atto scritto;

b) la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi così come delle commissioni di massimo scoperto erano legittimi;

c) non erano configurabili interessi usurari, essendo stati applicati sempre i tassi moratori legittimi;

Disposta consulenza tecnica contabile, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione;

MOTIVI DELLA DECISIONE

La consulenza contabile eseguendo il ricalcolo del saldo sostituendo al saggio di interesse convenzionale quello legale, senza capitalizzazione degli interessi ha condotto ad un saldo a favore dell'attore di € 16.226,89.

Tale ricalcolo deve ritenersi fondato in conseguenza delle seguenti condizioni:

L'eccezioni di prescrizione avanzata da parte convenuta è infondata : la decorrenza del termine decennale da ogni singolo addebito contrasta con la natura e modalità del rapporto di conto corrente bancario che si configura come un contratto unitario che inizia con la prima operazione, si chiude con l'utilizzo e si articola in una pluralità di atti esecutivi, sicchè il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito volta ad ottenere la restituzione delle somme trattenute a titolo di interesse è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. con inizio dalla chiusura del conto corrente (Cass. 2.12.2010 n. 24418).

L'azione incoata dall'attore con il presente giudizio è stata notificata con il conto ancora in essere;

Sul punto si rileva ancora che la Corte Costituzionale con la sentenza 78/2012 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61 del decreto legge 29.10.2010 n. 225 convertito, con modifiche, nella legge 26.10.2011.

Dovendosi avere riguardo a quanto affermato dalle Sezioni Unite e alla unicità del rapporto di conto corrente, l'eccezione di prescrizione va rigettata.

Va rigettata altresì l'eccezione di decadenza del diritto di contestare o impugnare gli estratti conto ed infatti la mancata contestazione degli estratti conto man mano inviati al correntista può comportare l'incontestabilità delle operazioni contabili annotate ma nessun effetto sanante può spiegare su profili di validità del contratto, né può valere ad integrare il contenuto del contratto in relazione a fatturazioni mancanti.

Riguardo alla capitalizzazione trimestrale è ben noto, a seguito della declaratoria dell'incostituzionalità del'art. 25 comma 3 D. leg. N. 342, la decisione della Suprema Corte secondo cui le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari passivi debbano considerarsi nulle in quanto basate su un uso convenzionale (Cass. 4490/2002).

Riguardo alla clausola relativa alla c.m.s. la stessa deve intendersi nulla quando non è determinata ne determinabile.

Nel caso che ci occupa la banca non ha dimostrato che la commissione di massimo scoperto fosse prevista nel contratto di conto corrente.

La c.m.s non può dunque trovare applicazione nel ricalcolo del saldo.

Nel rapporto di conto corrente bancario la fatturazione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante un atto di sottoscrizione o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti . La banca non ha dato prova del tasso concordato sicchè la determinazione del tasso di interesse ultralegale deve porsi nel nulla. La domanda attrice va dunque accolta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore che ne ha fatto espressa richiesta, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 322/2007, condanna l'istituto di credito convenuto a pagare all'attore la somma di € 16.226,89 oltre interessi legali di mora dalla domanda al soddisfo.

Condanna il convenuto istituto di credito al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 7.823,00 di cui € 2.988,00 per spese oltre IVA e C.P.A. distraendole in favore del procuratore dell'attore

Caltagirone, 19.9.16

1. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
P. M. I.

Il Giudice

A. M. I.

23.9.16

P. M. I.